

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Provincia di Modena

Seduta n. 30

Deliberazione nr. 80 del 3/10/2012

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTUALE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO N. 7 DI CASTELFRANCO EMILIA, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AZIENDA U.S.L. DI MODENA PER LA GESTIONE A LIVELLO LOCALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE MINORI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' NEI SERVIZI SCOLASTICI – APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADODICI addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 15.00 nell'Ufficio del Presidente, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa è convocata la Giunta dell'Unione. All'appello risultano:

1. FOGLI SANDRO	Presidente	Presente
2. BORGHI ALBERTO		Presente
3. BORSARI PIER PAOLO		Presente
4. GATTI MARINO		Presente

Totale presenti 4

Totale assenti

Partecipa all'adunanza il Segretario dell'Unione Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Sandro Fogli nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che con deliberazione consigliere n. 4 del 23/03/2011 sono stati trasferiti all'Unione i servizi sociali e socio – sanitari, comprendenti tra l'altro le funzioni relative all'integrazione scolastica degli alunni disabili (certificati ai sensi della Legge 104/92) frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado;

Visti:

- la “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992, n. 104;
- il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge 104/92, sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
- il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 “Formazione classi con alunni in situazione di handicap”
- il DPR 12 luglio 2000, n. 257 “Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative”;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita”;
- la “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dell' 8 novembre 2000, n. 328;
- la nota del MIUR, avente ad oggetto l'assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001, n. 3390;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003;
- la Legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 175/2008 “Approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale”;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, che all'art. 2 fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l'integrazione scolastica;
- le Le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità- trasmesso con Nota MIUR n.4274 del 4 agosto 2009;
- la Delibera Giunta Regionale n.1/2010 “Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna”;
- la Legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- il Decreto Ministeriale n°5669 e le linee guida del 12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento;
- la Legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;
- il Documento programmatico provinciale 2011-2013 per le politiche integrate di formazione e lavoro(Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali)” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 176 del 15 giugno 2011;

Dato atto che in attuazione della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato, con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 42 del 09/05/2012, l'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, sottoscritto da il Presidente della Provincia di Modena, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Modena, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio XII -Ambito Territoriale per la provincia di Modena;

Precisato che il sopraccitato atto costituisce un accordo quadro volto a definire gli impegni che l'Azienda Sanitaria Locale, l'USRER- Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Modena, i Comuni o loro Unioni, le Istituzioni Scolastiche e la Provincia assumono per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e che, nel rispetto degli impegni così definiti, prevede, entro e non oltre l'inizio delle procedure relative all'anno scolastico 2012/2013, la stipula di accordi territoriali decentrati nell'ambito dei singoli distretti da parte dei Dirigenti scolastici, delle Amministrazioni Comunali o loro Unioni e della Azienda Sanitaria Locale;

Evidenziato che tali accordi distrettuali devono sviluppare un raccordo con i Piani per la salute e il benessere quale modalità indispensabile per il coordinamento e l'integrazione delle politiche educative, scolastiche e formative al fine di portare a sistema l'integrazione fra i diversi servizi chiamati a fornire risposte alla cittadinanza. In particolare l'obiettivo dovrà essere quello di collegare gli interventi di qualificazione scolastica a favore di minori, anche con disabilità, agli interventi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, per garantire loro una maggiore efficacia;

Puntualizzato che gli accordi locali possono avere durata temporale minore rispetto a quella dell'accordo quadro provinciale e hanno il fine di definire quanto attiene ai punti seguenti:

- modalità, strumenti, risorse e strategie locali per attuare quanto previsto dall'Accordo di Programma Provinciale;
- modalità di gestione e valutazione delle risorse;
- modalità di intervento per favorire l'orientamento alla scelta del percorso successivo alla scuola secondaria di primo grado;
- modalità di intervento per favorire l'uscita dal percorso di istruzione/formazione;
- modalità di presentazione dei risultati ottenuti e di valutazione dell'impiego delle risorse comunque assegnate;

Considerato che l'integrazione scolastica rappresenta un momento fondamentale di crescita del minore in situazione di disabilità, come primo segmento di un più ampio processo di inserimento e integrazione nel tessuto sociale e lavorativo, per favorire il quale è necessario l'impegno integrato di soggetti diversi, istituzionali e non, operanti in stretto raccordo tra loro e con la famiglia;

Rilevato che per tradurre operativamente gli obiettivi dell'accordo territoriale in interventi integrati tra le diverse istituzioni, si rende necessario definire più puntualmente contenuti, tempi e modalità di interazione e comunicazione tra i soggetti del presente accordo, fermo restando il rispetto dell'Accordo quadro;

Evidenziato che l'accordo in oggetto intende definire anche le linee di intervento e di collaborazione tra le istituzioni in merito agli alunni in situazione di disagio sociale e culturale;

Dato atto che all'uopo, si è costituito un tavolo tecnico-politico distrettuale il quale, nell'ambito di appositi incontri di concertazione, ha elaborato l'allegato documento, licenziato in data 27 agosto 2012 e così composto:

- accordo di programma distrettuale tra i comuni del distretto n. 7 di Castelfranco Emilia, le Istituzioni scolastiche e l'Azienda U.S.L. di Modena per la gestione a livello locale dell'accordo di programma provinciale per l'integrazione minori in situazione di disabilità nei servizi scolastici;
 - allegato 1 "Azioni a favore di alunni in situazione di disagio";
 - allegato 2 "Griglia di lettura dei bisogni degli alunni";

- allegato 3 “Descrittori dei bisogni”
- allegato 4 “Valutazione dell’efficacia degli interventi”;

Dato atto che come definito dall'art 5.1 dell'accordo distrettuale, la griglia di lettura dei bisogni degli alunni, compilata dall'Istituzione scolastica in collaborazione con il Servizio di NPIA, definisce indicativamente il fabbisogno di copertura oraria didattico/educativa dell'alunno (somma delle ore dell’insegnate di sostegno statale e delle ore di PEA) attraverso la percentuale risultante; Ravvisata l’opportunità ai fini della determinazione dello specifico intervento educativo assistenziale a sostegno del minore, di declinare ulteriormente il fabbisogno così rappresentato definendo la seguente articolazione:

- a) relativamente alla scheda alunni con tempo scuola di 40 ore:
 - qualora non esistano autonomie e/o le criticità comportamentali siano al massimo grado, la copertura oraria s’intende relativa all'intero tempo di permanenza dell'alunno presso la scuola (tempo educativo/didattico e tempo mensa e riposo); in questo caso il dato relativo alla complessità della classe non influisce sulla percentuale di copertura;
 - nel caso di un grado di autonomia sufficiente e minime criticità comportamentali, la copertura oraria s’intende relativa al solo tempo educativo/didattico;
 - nel caso di un grado di autonomia sufficiente e minime criticità comportamentali, la copertura oraria s’intende relativa al solo tempo educativo/didattico; viene comunque sempre garantita una copertura del 50%;
- b) relativamente alla scheda alunni con tempo scuola 30/27 ore:
 - qualora non esistano autonomie e/o le criticità comportamentali siano al massimo grado, il dato relativo alla complessità della classe non influisce sulla percentuale di copertura, che va intesa sull'intero tempo scuola;
 - nel caso di un grado di autonomia sufficiente e minime criticità comportamentali, la copertura oraria s’intende relativa al solo tempo educativo/didattico; viene comunque sempre garantita una copertura del 50%;

Dato atto che relativamente alla scuola secondaria di 2° grado, oltre all'assegnazione di personale educativo assistenziale, può essere prevista la figura del tutor, secondo quanto specificato all'art. 3.2 dell'approvando Accordo, nel quale si stabilisce che “i Comuni/l’Unione di residenza dell’allievo, anche in collaborazione con l’amministrazione provinciale, si fanno carico di supportare finanziariamente le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici, mediante il trasferimento alla scuola di un importo corrispondente all’impegno orario settimanale previsto nel P.E.I. Competerà alla Scuola provvedere alla successiva erogazione al tutor dell’importo riconosciuto, stabilito, di concerto tra i Comuni dell’ambito distrettuale, in € 10,00 orari omnicomprensivi;

Precisato che le amministrazioni hanno condiviso, in un’ottica di politica di area vasta, la modalità di determinazione dello specifico intervento educativo assistenziale a sostegno del minore e la quantificazione dell’importo corrispondente all’impegno orario settimanale previsto nel P.E.I. per l’impiego della figura del tutor, come sopra definiti e che analogo atto sarà sottoposto all’approvazione dei competenti organi delle parti;

Richiamato il T.U. n. 267/2000 Ordinamento Enti Locali

Con voto unanime, reso in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che, in data 27 agosto 2012, il tavolo tecnico-politico distrettuale ha licenziato l’Accordo di programma distrettuale tra i comuni del distretto n. 7 di Castelfranco Emilia, le Istituzioni scolastiche e l’Azienda U.S.L. di Modena per la gestione a livello locale

dell'accordo di programma provinciale per l'integrazione minori in situazione di disabilità nei servizi scolastici, nel testo che si allega al presente atto alla lettera A);

2. Di approvare l'Accordo di cui al precedente punto 1. e i relativi allegati 1 "*Azioni a favore di alunni in situazione di disagio*", 2 "*Griglia di lettura dei bisogni degli alunni*", 3 "*Descrittori dei bisogni*", 4 "*Valutazione dell'efficacia degli interventi*", costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che il presente atto è autorizzativo ai fini della stipula dell'Accordo da parte del Responsabile del Settore Unico politiche Sociali dell'Unione
4. Di stabilire, ai fini della determinazione dello specifico intervento a sostegno del minore, la seguente articolazione:
 - a) relativamente alla scheda alunni con tempo scuola di 40 ore:
 - qualora non esistano autonomie e/o le criticità comportamentali siano al massimo grado, la copertura oraria s'intende relativa all'intero tempo di permanenza dell'alunno presso la scuola (tempo educativo/didattico e tempo mensa e riposo); in questo caso il dato relativo alla complessità della classe non influisce sulla percentuale di copertura;
 - nel caso di un grado di autonomia sufficiente e minime criticità comportamentali, la copertura oraria s'intende relativa al solo tempo educativo/didattico;
 - nel caso di un grado di autonomia sufficiente e minime criticità comportamentali, la copertura oraria s'intende relativa al solo tempo educativo/didattico; viene comunque sempre garantita una copertura del 50%;
 - b) relativamente alla scheda alunni con tempo scuola 30/27 ore:
 - qualora non esistano autonomie e/o le criticità comportamentali siano al massimo grado, il dato relativo alla complessità della classe non influisce sulla percentuale di copertura, che va intesa sull'intero tempo scuola;
 - nel caso di un grado di autonomia sufficiente e minime criticità comportamentali, la copertura oraria s'intende relativa al solo tempo educativo/didattico; viene comunque sempre garantita una copertura del 50%;
5. Di stabilire, a livello distrettuale, la quota di onnicomprensivi € 10,00 per ogni ora effettuata dal tutor, dando atto che competerà all'Istituzione scolastica provvedere alla successiva erogazione al tutor dell'importo riconosciuto;

Con separata votazione unanime, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Allegati:

A- Accordo di programma

A1 Azioni a favore di alunni in situazione di disagio

A2 Griglia di lettura dei bisogni degli alunni

A3 Descrittori dei bisogni

A4 Valutazione dell'efficacia degli interventi

ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTUALE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO N. 7 DI CASTELFRANCO EMILIA, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AZIENDA U.S.L. DI MODENA PER LA GESTIONE A LIVELLO LOCALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE MINORI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' NEI SERVIZI SCOLASTICI

L'anno _____ (_____), il mese _____ (_____) giorno _____
presso la Residenza Municipale del Comune di Castelfranco Emilia

TRA

- il Comune di Castelfranco Emilia, legalmente rappresentato dai Direttori rispettivamente dell'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici e dell'Istituzione per la gestione dei servizi sociali;
- il Comune di San Cesario sul Panaro, legalmente rappresentato da.....
- l'Unione del Sorbara (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino), legalmente rappresentata dal Responsabile del Settore Unico Politiche Sociali
- l'Istituto Comprensivo "G. Marconi", legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico;
- l'Istituto Comprensivo "G. Guinizelli" di Castelfranco Emilia, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico;
- l'Istituto Comprensivo "Pacinotti" di San Cesario s/P, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico;
- l'Istituto Comprensivo "F.lli Cervi" di Nonantola, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico;
- la Direzione Didattica di Bomporto, legalmente rappresentata dal Dirigente scolastico;
- l'Istituto di Istruzione superiore "L. Spallanzani", legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico;
- la Scuola dell'infanzia paritaria Congregazione "Suore Minime dell'Addolorata", legalmente rappresentata da
- la Scuola dell'infanzia paritaria "Gisa Crotti" di Piumazzo (Castelfranco Emilia), legalmente rappresentata dal legale rappresentante
- la Scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale "Sacro Cuore" di Manzolino (Castelfranco Emilia), legalmente rappresentata da
- la Scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale "Ferdinando Savioli" di Riolo (Castelfranco Emilia), legalmente rappresentata da
- la Scuola dell'infanzia parificata della Fondazione "San Giuseppe", legalmente rappresentata da
- la Scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale "Sacro Cuore" di San Cesario s/P legalmente rappresentata da
- la Scuola dell'infanzia paritaria di Bomporto "Caiumi", legalmente rappresentate da.....;
- la Scuola dell'infanzia paritaria di Sorbara "Cuore Immacolato di Maria Santissima", legalmente rappresentate da Don Gianfranco Milioli,
- la Scuola dell'infanzia paritaria di Solara "A. Bruini", legalmente rappresentate da Michelini Marco
- la Scuola dell'infanzia paritaria di Bastiglia "Santa Maria Assunta", legalmente rappresentata da Don Odoardo Ballestrazzi;
- l'Azienda U.S.L. di Modena – Distretto di Castelfranco Emilia, legalmente rappresentata da

PREMESSO:

- che, in attuazione della L.104/1992 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato l'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, sottoscritto da il Presidente della Provincia di Modena, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Modena, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio XII -Ambito Territoriale per la provincia di Modena;
- che il citato atto costituisce un accordo quadro volto a definire gli impegni che l'Azienda Sanitaria Locale, l'USRER- Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Modena, i Comuni o loro Unioni, le Istituzioni Scolastiche e la Provincia assumono per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e che, nel rispetto degli impegni così definiti, si prevede, entro e non oltre l'inizio delle procedure relative all'anno scolastico 2012/2013, la stipula di accordi territoriali decentrati nell'ambito dei singoli distretti da parte dei Dirigenti scolastici, delle Amministrazioni Comunali o loro Unioni e della Azienda Sanitaria Locale;
- che tali accordi distrettuali devono sviluppare un raccordo con i Piani per la salute e il benessere quale modalità indispensabile per il coordinamento e l'integrazione delle politiche educative, scolastiche e formative al fine di portare a sistema l'integrazione fra i diversi servizi chiamati a fornire risposte alla cittadinanza. In particolare l'obiettivo dovrà essere quello di collegare gli interventi di qualificazione scolastica a favore di minori, anche con disabilità, agli interventi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, per garantire loro una maggiore efficacia;
- che gli accordi locali possono avere durata temporale minore rispetto a quella dell'accordo quadro provinciale e hanno il fine di definire quanto attiene ai punti seguenti:
 - ✓ modalità, strumenti, risorse e strategie locali per attuare quanto previsto dall'Accordo di Programma Provinciale;
 - ✓ modalità di gestione e valutazione delle risorse;
 - ✓ modalità di intervento per favorire l'orientamento alla scelta del percorso successivo alla scuola secondaria di primo grado;
 - ✓ modalità di intervento per favorire l'uscita dal percorso di istruzione/formazione;
 - ✓ modalità di presentazione dei risultati ottenuti e di valutazione dell'impiego delle risorse comunque assegnate;
- che l'integrazione scolastica rappresenta un momento fondamentale di crescita del minore in situazione di disabilità, come primo segmento di un più ampio processo di inserimento e integrazione nel tessuto sociale e lavorativo, per favorire il quale è necessario l'impegno integrato di soggetti diversi, istituzionali e non, operanti in stretto raccordo tra loro e con la famiglia;
- che, per tradurre operativamente gli obiettivi dell'accordo territoriale in interventi integrati tra le diverse istituzioni, si rende necessario definire più puntualmente contenuti, tempi e modalità di interazione e comunicazione tra i soggetti del presente accordo, fermo restando il rispetto dell'Accordo quadro;
- che il presente accordo intende definire anche le linee di intervento e di collaborazione tra le istituzioni in merito agli alunni in situazione di disagio sociale e culturale, secondo quanto previsto nell'allegato A);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Il presente accordo ha la finalità di attuare l'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado nell'ambito del Distretto n. 7, comprendente i Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro e l'Unione del Sorbara (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino), in relazione alle risorse e ai bisogni specifici del territorio, nel rispetto dei principi fissati dall'Accordo quadro.

L'accordo distrettuale persegue i seguenti obiettivi:

- accrescere la cultura e la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili nei servizi educativi, scolastici e formativi, mediante l'impegno e la concreta collaborazione di tutto il

- personale coinvolto in ambito scolastico per la progettazione e realizzazione del percorso educativo;
- individuare metodologie omogenee sul territorio distrettuale per il passaggio tra i diversi ordini e gradi scolastici;
 - realizzare il raccordo con i programmi e gli interventi del Piano per la salute e il benessere distrettuale per l'elaborazione e la messa in atto di progetti integrati, con particolare riguardo alla fase dell'orientamento scolastico, professionale e lavorativo al termine della scuola dell'obbligo, fermo restando il pieno coinvolgimento della famiglia nella scelta finale;
 - definire metodologie di comunicazione tra i servizi delle istituzioni interessate per un'adeguata circolarità delle informazioni;
 - definire metodologie di concertazione interistituzionale per l'assegnazione e l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il percorso di integrazione scolastica e sul territorio;
 - attivare e mettere in rete le risorse territoriali, pubbliche e private, per un loro più efficace e razionale utilizzo in ambito scolastico ed extrascolastico, anche al fine di realizzare un'effettiva continuità orizzontale scuola-territorio;
 - promuovere azioni educative concertate tra le istituzioni per migliorare la qualità degli interventi educativi a favore degli alunni in situazione di disagio sociale e culturale (allegato A).

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente accordo riguarda l'integrazione di minori in situazione di disabilità presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, le scuole dell'infanzia comunali e private paritarie. Le parti, con l'intento di supportare e accompagnare la famiglia nel percorso di integrazione, si impegnano, ognuno per le proprie competenze, a svolgere adeguata attività informativa all'utenza in ordine alle procedure per il rilascio della certificazione di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, alla luce della vigente normativa regionale e delle conseguenti direttive adottate dalla competente Azienda USL.

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia private paritarie trovano ulteriore applicazione gli accordi formalizzati nelle convenzioni stipulate da parte dei singoli comuni, fermo restando l'impegno degli stessi di individuare sull'intero distretto, a decorrere dall'a.s. 2012/13, obiettivi e criteri comuni in relazione all'inserimento di bambini con disabilità e, in particolare, all'assegnazione delle relative risorse.

Art. 3 – Personale per l'integrazione scolastica

Al fine di realizzare il percorso di integrazione scolastica del minore in situazione di disabilità gli enti firmatari, ciascuno per le proprie competenze, s'impegnano a fornire idoneo personale, fermo restando che un reale processo di integrazione richiede la stretta collaborazione delle diverse figure coinvolte, nonché l'attivazione di tutte le strategie organizzative e didattiche che le istituzioni scolastiche autonome possono mettere in atto, sia in relazione all'attività della classe che ad attività specifiche e laboratoriali di gruppo all'interno della scuola.

3.1. Personale docente statale

Il personale statale per il sostegno didattico è definito dall'Ufficio Scolastico Regionale e assegnato dall'Ufficio Territoriale XII per la provincia di Modena, alle singole scuole su loro richiesta, secondo modalità, tempi e procedure indicate annualmente dalle norme relative agli organici.

3.2 Personale educativo-assistenziale

Il personale è fornito dai Comuni/Unione mediante personale di ruolo, assunzione diretta a tempo determinato o affidamento a terzi operanti nel settore educativo-assistenziale: il personale dovrà risultare in possesso delle caratteristiche previste dall'apposito documento inserito negli allegati dell'Accordo provinciale.

I Comuni/l'Unione si impegnano altresì a:

- garantire personale in possesso di una formazione professionale minima di base sui temi dell'integrazione scolastica di alunni in situazione di disabilità, pari ad almeno 20 ore;
- garantire un monte ore retribuito per incontri di programmazione e verifica delle attività educative e didattiche e per il P.E.I., compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 20 ore

annuali per ciascun alunno. Tale partecipazione è concordata con il Dirigente Scolastico. Le modalità di utilizzo del monte ore sono da concordare tra le parti.

In particolare, i Comuni/l'Unione autorizzano la presenza del personale educativo assistenziale ai corsi di aggiornamento predisposti in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e l'Ufficio XII-Ambito Territoriale per la provincia di Modena e collaborano alla organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione di tutto il personale coinvolto nell'integrazione scolastica anche attraverso il Multicentro Educativo Modenese "Sergio Neri".

Il personale educativo assistenziale sarà assegnato sui singoli alunni, prestando attenzione il più possibile alla corrispondenza tra la professionalità dimostrata (competenze/attitudine relazionale ed esperienza) e le necessità richieste dal progetto individualizzato.

Eventuali forme di flessibilità oraria necessarie alla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa dovranno essere concordate con l'Amministrazione all'atto della richiesta di personale da parte della scuola, fermo restando il monte ore di personale assegnato.

La sede di svolgimento degli interventi coincide, di norma, con il servizio educativo o la scuola frequentata dall'alunno, ma potrà essere costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti e approvati nel P.E.I.

Per situazioni particolari, potranno essere previsti, in accordo con l'Istituzione scolastica e/o dal Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'Azienda USL, interventi a domicilio, nonché eventuali servizi di assistenza/accompagnamento a piedi, sugli scuolabus o su altri mezzi di trasporto, per il percorso casa scuola.

Durante la fase di acquisizione della LIS è possibile, previo accordo tra le parti istituzionali coinvolte, garantire interventi a favore del minore anche nei momenti di assenza da scuola.

3.2 Tutor

Nelle scuole secondarie di 2° grado il tutor rappresenta la figura che accompagna l'allievo in situazione di disabilità durante il percorso scolastico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei consigli di classe, elaborano un progetto integrato nel P.E.I., all'interno del quale vengono definiti il ruolo e le modalità di intervento del tutor. L'individuazione del tutor avviene a cura del dirigente scolastico, che, di norma, procederà alla scelta tra gli ex studenti di scuola secondaria di secondo grado, tra gli studenti universitari o tra i neo laureati in attesa di un'occupazione stabile, privilegiando la provenienza dalla stessa scuola frequentata dall'alunno con disabilità.

Il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, anche in collaborazione con i competenti Servizi Sociali territoriali, partecipa alla definizione e alla verifica del progetto, nell'ambito del più generale Piano Educativo Individualizzato, attraverso la messa in luce di bisogni della persona, sia nell'ambito scolastico che in quello sociale più generale.

In un'ottica di coordinamento degli interventi a sostegno dello studente, è auspicabile il coinvolgimento del tutor in occasione dell'elaborazione e della verifica progettuale.

I Comuni/Unione di residenza dell'allievo, anche in collaborazione con l'amministrazione provinciale, si faranno carico di supportare finanziariamente le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici, mediante il trasferimento alla scuola di un importo corrispondente all'impegno orario settimanale previsto nel P.E.I.

Competerà alla Scuola provvedere alla successiva erogazione al tutor dell'importo riconosciuto.

3.3 Collaboratori scolastici

Detto personale è messo a disposizione dall'istituzione scolastica per tutti gli interventi relativi all'assistenza di base, di cui necessitano gli alunni in situazione di handicap, secondo quanto previsto dal vigente CCNL del comparto scuola e senza oneri da parte dei Comuni/dell'Unione.

Le istituzioni scolastiche si impegnano a garantire un'adeguata formazione a detto personale, assicurando la partecipazione dello stesso a corsi di formazione e aggiornamento.

3.4 Altro personale per disabilità temporanee senza certificazione L. 104/92

Per situazioni di disabilità temporanee, le istituzioni scolastiche si impegnano a mettere a disposizione, per i momenti in cui si rende necessaria l'assistenza di base, prioritariamente il proprio personale A.T.A. Qualora ciò non risultasse sufficiente e acquisito il parere sanitario, si concerteranno altre eventuali risorse.

Art. 4 – Individuazione dell'alunno come persona di cui alla legge n. 104/92

La dichiarazione di individuazione dell'alunno come persona di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, utilizzando il modello allegato all'accordo di programma provinciale e identificato con il nome "Certificazione per integrazione scolastica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92", rilasciata secondo le procedure vigenti, sarà consegnata alla famiglia informando la stessa, anche ai fini della tutela del trattamento dei dati personali. Gli interventi/risorse da attivare per l'accoglienza e l'integrazione scolastica sono da intendersi indicativi e saranno più precisamente definiti tra i soggetti istituzionali interessati (AUSL, istituzioni scolastiche, servizio sociale e servizio istruzione dei Comuni/dell'Unione), come meglio specificato all'art. 5.

Su delega della famiglia, il Servizio Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza potrà inoltrare direttamente all'Istituzione Scolastica la documentazione originale attestante l'individuazione dell'alunno come persona di cui all'art. 3 della legge n. 104/92.

Le Istituzioni scolastiche e il Servizio Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza si impegnano a supportare le famiglie anche nel corso del procedimento per la revisione della certificazione.

Art. 5 – Assegnazione di personale educativo-assistenziale, tutor e altre risorse

Scuole dell'infanzia e dell'obbligo

5.1 Determinazione del fabbisogno di personale educativo assistenziale

La determinazione del fabbisogno e le modalità di assegnazione del personale educativo assistenziale sono definite attraverso forme di concertazione tra le parti (art. 14 Accordo provinciale, punto A, lett. b), a partire dalle indicazioni contenute nella Certificazione per integrazione scolastica ai sensi dell'art.3 della legge n. 104/92 e nella Diagnosi Funzionale di tutti gli alunni con disabilità, anche quelli certificati per la prima volta o trasferiti nella provincia.

Al fine di condividere sul territorio modalità trasparenti e uniformi di assegnazione del personale educativo assistenziale, le parti convengono sin d'ora di utilizzare la griglia di lettura dei bisogni degli alunni (allegato B). La compilazione sarà effettuata a cura dell'istituzione scolastica in collaborazione con il servizio di N.P.I.A., fatti salvi i casi di utenti in ingresso per i quali la compilazione sarà effettuata congiuntamente.

5.2 Modalità di assegnazione del personale educativo assistenziale

Entro il mese di giugno il competente servizio di ogni comune convoca un incontro tra neuropsichiatra, assistente sociale, dirigente scolastico, funzionario dell'ente locale preposto, in cui:

- il Comune/l'Unione rende note le risorse stanziare a bilancio per il personale educativo-assistenziale;
- l'Istituzione scolastica comunica l'organico dei docenti di sostegno statali richiesti e come intende assegnare lo stesso sui diversi alunni disabili;
- si concertano le ore di personale educativo assistenziale per ciascun alunno, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare, con priorità delle situazioni di maggiore gravità e tenendo conto dell'eventuale incremento di alunni certificati;
- si definiscono gli interventi di assistenza di base per i quali è necessaria e/o sufficiente la figura del collaboratore scolastico;
- si concordano le eventuali risorse strumentali necessarie (arredi, supporti tecnologici e ausili didattici, compresi quelli sanitari), nonché particolari esigenze connesse ai servizi per il diritto allo studio (trasporti e accompagnamenti individualizzati, edifici e barriere architettoniche, con particolare riguardo alle situazioni più gravi, ecc.);
- il servizio sociale favorisce la messa in rete di tutti gli interventi e servizi a favore del minore e della famiglia.

Entro la metà di luglio le scuole comunicano agli uffici del Comune/dell'Unione competenti l'eventuale assegnazione di risorse aggiuntive nell'organico di fatto per la contestuale modifica delle risorse assegnate.

Scuole secondarie di secondo grado

Entro la metà del mese di giugno i dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado comunicano ai Comuni/all'Unione i nominativi degli alunni in situazione di disabilità, per i quali sono richiesti interventi di cui al presente articolo. Entro giugno il Comune capozona convoca un incontro

distrettuale per concertare l'assegnazione di personale educativo assistenziale o contributi per i tutor nelle scuole secondarie di 2° grado, con la presenza di dirigente dell'istituzione scolastica richiedente, neuropsichiatra, assistente sociale, funzionari dei Comuni/dell'Unione preposti.

Il Comune/L'Unione comunica le assegnazioni di ore di Personale Educativo Assistenziale, Tutor, LIS preferibilmente entro la metà di agosto.

Tutte le nuove richieste, presentate dopo il mese di maggio verranno prese in considerazione entro il mese di novembre e compatibilmente con le risorse economiche. Indicativamente dopo tale scadenza le ulteriori nuove esigenze dovranno trovare risposta nelle risorse già assegnate garantendo a tutti gli alunni con disabilità quanto previsto nell'accordo di programma provinciale.

Per l'ingresso di alunni certificati in corso d'anno scolastico o comunque dopo l'assegnazione degli organici statali di diritto e di fatto, viste le indicazioni del Foglio Informazioni, la scuola provvederà a richiedere formalmente gli eventuali interventi di sostegno didattico. Contestualmente, qualora sia previsto anche personale educativo assistenziale e il Comune/l'Unione non abbia i necessari stanziamenti finanziari, la scuola riorganizzerà le risorse di personale comunale e statale assegnate esistenti, in attesa di eventuali ulteriori risorse.

L'Azienda USL si impegna a dare comunicazione alle istituzioni scolastiche, previo consenso scritto da parte dei familiari o del tutore legale, delle situazioni per le quali l'iter di accertamento della disabilità è in corso, ma non è concluso, entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno, al fine di permettere alla dirigenza scolastica e all'Ente Locale, la programmazione delle risorse per l'integrazione scolastica. Per migliorare tale rete relazionale, le istituzioni scolastiche comunicano eventuali differenti scadenze al servizio di neuropsichiatria infanzia e adolescenza.

Art. 6 - Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e progetto di vita

Il piano educativo individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, così come previsto dall'art. 6 dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.

Alla stesura del PEI partecipano la scuola, i servizi dell'Azienda USL, i genitori dell'alunno, il personale PEA e l'assistente sociale del Comune/dell'Unione qualora la situazione sia già nota e vi sia una presa in carico socio-sanitaria anche con riferimento agli ambiti extrascolastici. A tal fine, entro il mese di settembre, l'Istituzione scolastica propone un calendario programmato degli incontri previsti ai sensi della L.104/92, in cui sono fissati anche gli obiettivi dei P.E.I., con priorità degli alunni interessati al passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Con l'introduzione degli aspetti extrascolastici, della collaborazione della famiglia e degli operatori dell'Ente Locale, il P.E.I. è andato identificandosi sempre più con il Progetto di vita realizzando un equilibrio tra le diverse dimensioni della persona, per perseguire sia il successo scolastico sia l'inserimento positivo nella società.

Si decide di formalizzare, a tal fine, quattro riunioni con tutti gli attori coinvolti (Famiglia, Ente Locale, Scuola, Servizi Ausl, gestore del servizio di appoggio educativo-assistenziale qualora affidato a terzi) all'inizio dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia, della classe quinta primaria, terza scuola secondaria di primo grado e seconda scuola secondaria di secondo grado (con eventuale aggiornamento alla classe quarta in caso di percorso quinquennale). Tali riunioni verranno comunque a coincidere con la verifica del P.E.I. e con l'orientamento scolastico, ma avranno così una finalità più ampia, con una visione a più lunga scadenza.

A tali incontri parteciperanno:

- per la scuola, un referente di caso scelto fra i docenti della classe;
- per il servizio di N.P.I.A. e i Servizi Sociali, i referenti designati dai servizi stessi.

Inoltre, i referenti che operano con lo stesso alunno, come sopra individuati, si impegnano a garantire la circolarità delle informazioni al fine di realizzare interventi unitari e coerenti, evitare sovrapposizioni o lacune, ottimizzare le risorse disponibili.

In merito alle situazioni particolarmente complesse o di evidente gravità, in cui emerga con più evidenza la necessità del raccordo fra i diversi servizi, la scuola e i servizi stessi individueranno

quale, tra i referenti dei diversi settori, possa svolgere le funzioni di coordinamento degli interventi e dei progetti da attivare.

Art. 7 – Modalità di presentazione dei risultati ottenuti e valutazione delle risorse assegnate

In occasione dell'incontro di cui al precedente art. 5.2, il competente servizio di ciascun Comune/Unione convoca un incontro con tutti i soggetti coinvolti (neuropsichiatra, dirigenti scolastici, assistente sociale e gestore del servizio di appoggio educativo-assistenziale qualora affidato a terzi) per la verifica congiunta dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi realizzati, con particolare riguardo a quelli per i quali sono state attivate risorse dai Comuni/dall'Unione.

A tale fine, le scuole si impegnano a rendicontare l'efficacia degli interventi effettuati sulla base di indicatori, individuati congiuntamente tra scuola, N.P.I.A. e amministrazione comunale (allegato C).

La valutazione è tesa in particolare a verificare l'adeguatezza dell'impiego delle risorse assegnate e delle metodologie adottate, anche al fine di una riflessione congiunta sulle strategie che si sono dimostrate più efficaci e sugli eventuali correttivi e miglioramenti da considerare nella prosecuzione del percorso degli alunni.

Art. 8 – Continuità verticale (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado)

Le istituzioni interessate intendono muoversi nell'ambito di quanto previsto nell'art. 9 – *Continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola* dell'Accordo di programma provinciale, ritenendo la continuità educativa una necessità per favorire il passaggio degli alunni ai successivi gradi di scuola. In particolare, si ritiene che in questo quadro debbano essere promossi specifici incontri di verifica, raccordo e nuove progettazioni negli anni ponte fra gli ordini di scuola:

- ultimo anno di scuola dell'infanzia e inizio del primo anno della primaria;
- ultimo anno della primaria e inizio primo anno della secondaria di primo grado;
- ultimo anno della secondaria di 1° grado e inizio primo anno della secondaria di 2° grado

<i>Quando</i>	<i>Caratteristiche e finalità</i>	<i>Partecipanti</i>
settembre-ottobre ultimo anno della scuola uscente (indicativamente)	Analisi della situazione in vista del passaggio al livello successivo. Individuazione di un possibile percorso decisionale finalizzato all'iscrizione alla successiva classe prima	Scuola, N.P.I.A., famiglia; Comune/Unione
marzo-aprile (comunque entro maggio)	Verifica della situazione. Preliminare definizione possibile percorso misto	Scuola, N.P.I.A., famiglia; Comune/Unione
marzo-aprile (comunque entro maggio)	Finalità organizzative in vista dell'anno scolastico successivo: fabbisogno risorse, strumenti, ausili. Individuazione delle linee guida per un progetto di accoglienza	Scuola uscente, scuola entrante, N.P.I.A., Comune/Unione
settembre anno scolastico successivo	Accoglienza; avvio elaborazione progetto educativo	Scuola entrante, scuola uscente, N.P.I.A., Comune/Unione, famiglia

Le modalità degli incontri devono essere flessibili e adattarsi alle singole situazioni. Il progetto e il verbale degli incontri devono essere allegati al fascicolo riservato degli alunni.

Spetta comunque alle Istituzioni scolastiche attivarsi per la promozione degli incontri in accordo con gli altri partecipanti (anche diversi da quelli indicati).

Ove necessario, potranno essere avviati a cura delle istituzioni scolastiche progetti sperimentali di accoglienza che prevedano l'accompagnamento dell'alunno da parte dell'insegnante di sostegno e/o dell'appoggio educativo assistenziale dell'anno precedente nei momenti iniziali di frequenza nella scuola del grado successivo.

Per quanto riguarda la continuità nido-scuola dell'infanzia è previsto almeno un incontro, convocato dal Comune, prima dell'inizio della nuova scuola, tra il personale educativo dei due servizi, con la presenza del Servizio N.P.I.A. e della famiglia.

In un'ottica di continuità, l'istituzione scolastica, previa autorizzazione dei familiari o del tutore legale, trasmette il fascicolo personale dell'alunno alla scuola di grado successivo.

Art. 9 - Orientamento scolastico e professionale

L'orientamento è un compito fondamentale della scuola e ha carattere continuativo. In particolare, durante la scuola secondaria di primo grado, su impulso del Centro Servizi Handicap che assume ruolo di coordinatore, devono essere esplicitamente attivate azioni di orientamento a partire dal secondo anno di frequenza dello studente e, in base alla tempistica di cui alla tabella del precedente art. 8, devono essere presi contatti con la scuola secondaria di 2° grado. Le istituzioni scolastiche del 1° grado, ove necessario, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, potranno avviare progetti sperimentali che prevedano esperienze educative e stage anticipati presso la scuola secondaria di secondo grado.

Perché l'orientamento sia efficace e le possibilità di scelta dei percorsi siano reali, gli enti locali in raccordo con Provincia e USP sono impegnati a:

1. verificare la possibilità di istituire in ambito distrettuale nuovi percorsi di istruzione e/o di istruzione e formazione professionale;
2. evitare, pur garantendo la piena libertà di scelta da parte delle famiglie, di concentrare le iscrizioni nell'unico istituto secondario di 2° grado presente nel territorio distrettuale.

Art. 10 - Passaggio alla maggiore età disabili ancora inseriti nei percorsi formativi e/o di istruzione. I "percorsi misti"

Durante il terzo anno di scuola superiore e di norma non oltre il compimento del 17° anno di età, il Servizio di N.P.I.A. provvede ad attivare il Servizio Specifico Handicap dei Comuni del Distretto di Castelfranco Emilia, attraverso il suo Coordinatore, per concordare le modalità di passaggio della persona disabile al servizio sociale adulti e/o per l'attivazione di uno specifico "percorso misto".

Con "percorso misto" si intende un periodo di alternanza, di norma realizzato a partire dal penultimo anno di scuola superiore, tra la scuola e i servizi e le strutture (Centri Diurni socio-riabilitativi, Laboratorio socio-occupazionali, Servizi per l'inserimento lavorativo, altro) della rete socio-sanitaria integrata per le persone con disabilità presenti sul territorio distrettuale.

Il "percorso misto" ha la finalità di accompagnare e sostenere la persona disabile e la sua famiglia nel processo di ingresso nell'età adulta e di uscita dalla scuola; viene attivato in base a uno specifico Progetto Individualizzato, inteso quale progetto di presa in carico complessiva e globale dei bisogni della persona disabile e della sua famiglia attraverso l'attivazione di percorsi e servizi, redatto all'interno dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.).

Il Coordinatore del Servizio Specifico Handicap, infatti, a seguito dell'attivazione da parte del Servizio di N.P.I.A., provvede a convocare apposita U.V.M. all'interno della quale vengono descritti, da parte del Servizio di N.P.I.A. e di altri Servizi se presenti, il percorso evolutivo del disabile, i suoi bisogni e le sue abilità, le caratteristiche del nucleo familiare e il rapporto costruito tra questo e i diversi Servizi fino a quel momento coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi.

Il Progetto Individualizzato viene quindi definito a partire dall'analisi di quanto riportato e in base ai diversi contributi dei referenti della rete coinvolti (sociali e sanitari, scolastici, dell'infanzia e dell'età adulta) e prevede l'attivazione e l'ingresso della persona nella rete dei servizi integrati rivolti alle persone disabili adulte; i tempi e le modalità di attuazione del Progetto sono flessibili e modulati in base alle diverse esigenze.

Qualora il Progetto Individualizzato preveda per la persona disabile un possibile percorso di inserimento lavorativo ai sensi della L. 68/99, il "percorso misto" verrà avviato tra scuola e Servizio per l'inserimento lavorativo delle persone disabili "Oasi".

In tal caso i Comuni/l'Unione si attivano per quanto di competenza e nelle forme gestionali più opportune, per l'attivazione di quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità e in condizioni di svantaggio personale e sociale" sottoscritto da Provincia di Modena, dall'AUSL di Modena, dai Comuni Capo-

Distretto e dall'INAIL, con il supporto delle risorse economiche messe a disposizione dei Comuni da parte della Provincia al fine di favorire "interventi di tirocinio o formazione in alternanza a carattere orientativo o professionalizzante, rivolti a studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado e a persone che abbiano terminato da poco il percorso scolastico (persone con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della L. 104/92)".

Qualora il Progetto Individualizzato preveda la necessità di un supporto continuativo e duraturo ai bisogni della persona disabile e del suo contesto familiare, il "percorso misto" verrà attivato con una delle strutture diurne presenti sul territorio distrettuale (Laboratorio socio-occupazionale o centro diurno) scelta in base alle specifiche necessità.

Negli incontri previsti dal presente Accordo per l'integrazione, "percorso misto" e P.E.I. vengono coordinati in riferimento al più complessivo Progetto Individualizzato.

Art. 11 – Servizi per il diritto allo studio, ausili e sussidi didattici, centro servizi

- a) I Comuni/L'Unione assicurano le condizioni per il pieno accesso alle strutture e ai servizi di assistenza scolastica da parte degli alunni disabili: servizi di pre-scuola e prolungamento orario qualora i genitori siano impegnati in attività lavorativa, eventuali trasporti speciali con accompagnatore, la frequenza ai centri estivi organizzati da Comuni/Unione, associazioni e Parrocchie, abbattimento delle barriere architettoniche, acquisto e fornitura di arredi speciali necessari, effettuati in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica, sulla base delle esigenze rilevate attraverso il P.E.I.
- b) Le istituzioni scolastiche attivano modalità di acquisto e di fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell'ambito scolastico utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalla L. 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche alle proprie risorse finanziarie.
- c) L'Azienda USL fornisce gli ausili protesici e ogni altro strumento strettamente legato allo specifico deficit, secondo le modalità del Nomenclatore Tariffario del Sistema sanitario Nazionale e fornisce specifiche indicazioni tecniche in merito alle forniture di cui al punto a) e b);
- d) L'Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Modena, le istituzioni scolastiche, i Comuni/l'Unione e l'amministrazione provinciale assumono l'impegno di supportare l'attività del Centro Servizi Handicap istituito nel distretto di Castelfranco, con la vocazione specifica di studiare le problematiche orientative e le nuove tecnologie applicate alla disabilità. Il Centro opera con il supporto del Multicentro Educativo Modenese "Sergio Neri" – settore CDH. I Comuni/L'Unione comparteciperanno ai finanziamenti necessari e sosterranno i progetti "distrettuali" in funzione della ricerca di ulteriori finanziamenti di diversa provenienza. Annualmente, entro il mese di luglio, il Centro avrà cura di presentare un progetto distrettuale volto a individuare, promuovere e costruire supporti scientifici, culturali e strumentali da mettere a disposizione di Istituzioni e soggetti pubblici e privati interessati all'integrazione delle persone disabili nei processi formativi e nel più ampio contesto sociale. Tale proposta progettuale formerà oggetto di discussione entro il successivo mese di agosto, per la necessaria condivisione tra i soggetti coinvolti e al fine di valutarne la sostenibilità. In tal senso, i Comuni e l'Unione del distretto si impegnano a stanziare, compatibilmente con le risorse di bilancio, un budget adeguato in rapporto al perseguimento degli obiettivi individuati. La compartecipazione di ciascun ente verrà quantificata in rapporto al numero della popolazione residente in età 6/14 anni alla data del 31.12 dell'anno precedente. A garanzia dell'efficacia progettuale, è previsto un incontro di monitoraggio e verifica in corso d'anno, indicativamente nel mese di marzo. Entro il mese di giugno, il Centro presenterà ai Comuni/Unione una relazione a consuntivo delle attività svolte, che conterrà anche una parte economica di dettaglio al fine di avere elementi certi rispetto ai quali definire l'entità della somma da trasferire.

L'Azienda USL collabora al funzionamento del Centro mettendo a disposizione le competenze dei propri operatori.

Il Centro cura anche: 1) interventi di formazione per gli operatori che, a diverso titolo, concorrono all'integrazione scolastica e sociale dei minori con disabilità; 2) la creazione e la

gestione di una banca dati informatizzata delle risorse disponibili presso le scuole o i servizi comunali o dell'Azienda USL (materiali didattici, ausili e sussidi didattici, attrezzature, arredi speciali e materiali di documentazione).

Gli ausili, le attrezzature e gli arredi speciali, di cui ai punti a,b,c dovranno seguire l'alunno in tutto il percorso scolastico, con il coordinamento del personale referente del Centro Servizi Handicap.

Art. 12 – Verifica del presente accordo

La verifica dell'attuazione del presente accordo viene effettuata dai componenti del tavolo tecnico-politico che ha effettuato la stesura dell'accordo stesso, a cadenza annuale, proponendo contestualmente le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune sia in ragione di quanto definito dal GLIP in base all'art. 23 dell'Accordo di programma provinciale sia in previsione di un nuovo accordo distrettuale, che terrà conto anche di quanto stabilito dal nuovo Accordo Provinciale che nel frattempo sarà approvato.

Art. 13 – Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dall'a.s. 2012/13 e resta valido fino all'approvazione del futuro accordo distrettuale conseguente al nuovo accordo di programma provinciale.

Art. 14 – Norma finale

I firmatari del presente accordo si impegnano a rivedere i rispettivi impegni qualora nuove normative o accordi tra gli Enti interessati sull'applicazione di normative esistenti, lo richiedano.

Quadro riepilogativo incontri e comunicazioni interistituzionali

<i>Tempi</i>	<i>Adempimenti</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>
entro 31 gennaio	Comunicazione dell'Azienda USL alle istituzioni scolastiche, previo consenso scritto da parte dei familiari o del tutore legale, delle situazioni per le quali l'iter di accertamento della disabilità è in corso, ma non è concluso	
marzo	Incontro di monitoraggio attuazione progetto distrettuale CSH	CSH, Comuni/Unione, Istituzioni scolastiche, N.P.I.A.
marzo-aprile (comunque entro maggio)	Verifica della situazione. Preliminare definizione possibile percorso misto	Scuola, N.P.I.A., famiglia; Comune/Unione
marzo-aprile (comunque entro maggio)	Finalità organizzative in vista dell'anno scolastico successivo: fabbisogno risorse, strumenti, ausili. Individuazione delle linee guida per un progetto di accoglienza	Scuola uscente, scuola entrante, N.P.I.A., Comune/Unione
entro giugno	Concertazione risorse assegnate scuole dell'infanzia e dell'obbligo. Comunicazione delle richieste di intervento al Comune da parte delle scuole secondarie 2° grado. Verifica congiunta dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi realizzati	Servizio competente di ogni Comune/Unione convoca N.P.I.A., assistente sociale distretto, dirigenti scolastici del proprio territorio, gestore del servizio di appoggio educativo-assistenziale qualora affidato a terzi
giugno	Concertazione risorse assegnate scuole secondarie 2° grado	Servizio competente comune capozona convoca N.P.I.A., assistente sociale distretto, dirigenti

		scolastici scuole superiori richiedenti
giugno	Presentazione da parte del CSH ai Comuni/Unione della relazione consuntiva del progetto distrettuale	
entro 30 giugno	Comunicazione da parte dell'Azienda USL alle istituzioni scolastiche, previo consenso scritto da parte dei familiari o del tutore legale, delle situazioni per le quali l'iter di accertamento della disabilità è in corso, ma non è concluso	
entro metà luglio	Comunicazione da parte delle Scuole ai Comuni sulle assegnazioni aggiuntive di organico	
luglio	Presentazione da parte del CSH di una proposta progettuale distrettuale	CSH, Comuni/Unione, Istituzioni scolastiche, N.P.I.A.
agosto	Approvazione del progetto distrettuale presentato dal CSH e assegnazione del relativo budget	Comuni/Unione, Istituzioni scolastiche, N.P.I.A.
entro agosto	Comunicazione delle assegnazioni di ore di personale educativo assistenziale, tutor, LIS	
agosto (comunque prima dell'inizio della nuova scuola)	Continuità nido-scuola dell'infanzia: convocazione incontro da parte del Comune	personale educativo dei due servizi, N.P.I.A., famiglia
settembre	Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e progetto di vita: proposta calendario programmato degli incontri previsti ai sensi della L.104/92 (n. 4 incontri) da parte dell'Istituzione scolastica	Famiglia, Ente Locale, Scuola, Servizi Ausl, gestore del servizio di appoggio educativo-assistenziale qualora affidato a terzi
entro novembre	Valutazione delle nuove richieste presentate dalle Istituzioni scolastiche dopo il mese di maggio compatibilmente con le risorse economiche	

Azioni a favore di alunni in situazione di disagio

I soggetti firmatari del presente accordo ritengono essenziale promuovere e realizzare interventi congiunti e condivisi a favore degli alunni in situazione di disagio socio-culturale e finalizzati alla creazione di un clima di benessere nelle istituzioni scolastiche, anche in un'ottica di prevenzione dell'abbandono scolastico.

A tal fine si impegnano a collaborare con l'obiettivo di costruire un percorso integrato e coerente tra le attività di prevenzione e gli interventi specifici progettati dai Servizi competenti, in ambito scolastico ed extrascolastico, e in particolare:

1) Istituzioni scolastiche

- segnalano i minori in situazione di disagio sociale allo sportello sociale dei comuni fornendo tutte le necessarie informazioni al fine di attivare efficaci interventi congiunti;
- Realizzano interventi per la prevenzione dell'abbandono scolastico, attivando strategie educative e didattiche, nonché attraverso l'utilizzo di interventi di qualificazione scolastica realizzati con il concorso dei Comuni, quali: intercultura e facilitazione linguistica, educazione all'espressività e al teatro, psicomotricità;
- organizzano attività integrative e di recupero;
- Promuovono interventi per migliorare il raccordo scuola-famiglia, accrescere la partecipazione alla vita della scuola, offrire un supporto alle competenze educative e relazionali, soprattutto nella fascia preadolescenziale;
- Assicurano la partecipazione del personale docente ai corsi di formazione sui temi del disagio minorile;

2) Comuni/ Unione

- Informano le scuole, attraverso il servizio sociale, sulle situazioni di minori con disagio sociale in carico al servizio fornendo le necessarie indicazioni per adeguati progetti di integrazione scuola-famiglia-extrascuola;
- Sostengono le scuole per progetti didattici innovativi rivolti alle classi;
- Realizzano, in accordo con la scuola, l'associazionismo, il volontariato e le Parrocchie, interventi di recupero (in particolare per la motivazione e aiuto allo studio) e di prevenzione in orario extrascolastico e altri progetti di prevenzione e/o di recupero: spazi di incontro, laboratori, centri educativi territoriali;
- Promuovono la partecipazione dei minori in situazione di disagio alle attività extrascolastiche autonomamente realizzate dalle realtà del territorio, comprese quelle sportive, nonché ai centri estivi organizzati sul territorio;

3) Azienda USL

L'area sanitaria, rappresentata essenzialmente dai servizi di Pediatria di Comunità, Neuropsichiatria Infantile, Spazio Giovani del Consultorio Familiare, SERT oltre al neo costituendo UPD (Unità Pediatrica Distrettuale), a valenza distrettuale, nella quale confluiscono la Pediatria di Comunità e la Pediatria di Libera Scelta, costituisce una rete territoriale di servizi in grado di accogliere e sostenere, attraverso segnalazioni provenienti dalla scuola o direttamente dalla famiglia, situazioni di disagio o rischio, partecipando, inoltre, a iniziative di educazione sanitaria per la prevenzione primaria e secondaria, progettate e condotte in modo integrato con la scuola e, talvolta, con lo stesso servizio sociale.

Le parti concordano di promuovere e realizzare gli interventi di cui sopra mediante un lavoro di concertazione e programmazione congiunta tra le istituzioni scolastiche e i Comuni, che operano attraverso la figura di sistema e gli sportelli sociali previsti nei Piani di zona, nell'ambito delle azioni a favore dell'infanzia e adolescenza, in raccordo con i servizi istruzione dei Comuni.

Descrittori dei bisogni

Diagnosi: la valutazione della gravità, oltre che essere indicata nella certificazione, è attribuita all'interno del quadro del contesto scolastico.

Tempo scuola: sono stati attribuiti punteggi diversi e precisamente:

Tempo pieno (scuola dell'infanzia e scuola primaria) p. 10

Scuola primaria e secondaria 30 ore p. 7

Scuola primaria 27 ore p. 5

Scuola dell'infanzia antimeridiana p. 5

Complessità della classe: il punteggio è attribuito in base al numero di alunni e alla composizione della classe/sezione stessa, alla presenza di altri alunni con disabilità, DSA, di stranieri di prima alfabetizzazione oltre il 30%, di alunni segnalati e seguiti dai servizi sociali, di altre criticità da dichiarare.

Bisogni della persona autonomie: il punteggio è attribuito in base al livello delle autonomie personali di base ad esempio – mangiare, andare in bagno, vestirsi, gestire il materiale, orientarsi nell'ambiente, deambulare ecc.

Bisogni sfera sociale comunicativo: il punteggio è attribuito in base alle capacità linguistico – comunicative, alla capacità d'interagire con i pari e gli adulti e di sapere stabilire e mantenere delle relazioni positive.

Bisogni specifici degli apprendimenti: il punteggio è attribuito in base al bisogno dell'alunno di essere affiancato e/o supportato nell'attività didattica.

Criticità comportamentali: il punteggio è attribuito in base all'inadeguatezza del comportamento nel contesto scolastico, ad esempio bisogno di vigilanza, di contenimento, di tempi personalizzati di riposo/ recupero ecc. (nessun problema 0 molte criticità 10)

Qualora si ravvisino delle situazioni di disagio socio ambientale di particolare gravità, tali per cui si richieda la strutturazione di progetti personalizzati per un tempo scuola maggiore/minore rispetto a quello frequentato, si procede a segnalazione aggiuntiva.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente dell'Unione
F.to SANDRO FOGLI

Il Segretario dell'Unione
F.to RIVI DOTT. ALESSANDRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'albo pretorio dal **23/11/2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000.

Bomporto li **23/11/2012**

Il Segretario dell'Unione
F.to RIVI DOTT. ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale.

Bomporto li _____

Il Segretario dell'Unione
RIVI DOTT. ALESSANDRA

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

Bomporto li _____

Il Segretario dell'Unione
F.to RIVI DOTT. ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale.

Bomporto, li _____

Il Segretario dell'Unione
RIVI DOTT. ALESSANDRA